

TAR Catania 15/06/1998 n. 1104

legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

Nel sistema configurato dalla legge 8 agosto 1977 n. 584, l'esclusione di un'impresa da una gara pubblica di appalto - e, a maggior ragione, l'annullamento di un'aggiudicazione già disposta - può essere disposta per effetto di condanne per reati che incidano gravemente sulla moralità professionale dell'imprenditore definite con sentenze passate in giudicato; pertanto, la mera pendenza di un procedimento penale non costituisce causa sufficiente di esclusione dell'Impresa dalla gara o di annullamento dell'aggiudicazione provvisoria e può soltanto legittimare la sospensione, da parte del Comitato centrale per l'albo nazionale costruttori, dell'iscrizione all'albo medesimo, facendo solo così venir meno un requisito necessario di partecipazione alla gara